

TRENTO – PROVINCIA AUTONOMA

L.P. 21/11/2022, n. 15

Revisione della disciplina sulle politiche culturali della Provincia: modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e della legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 (Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino).

**Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 novembre 2022, n. 46, Numero Straordinario n. 1.
In vigore dal 7 dicembre 2022**

Art. 15

Modificazione dell'articolo 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

1. Nel *comma 3 dell'articolo 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007* le parole: "e della danza" sono sostituite dalle seguenti: ", della danza, della cinematografia e degli audiovisivi di cui all'articolo 21".

**VERSIONE CONSOLIDATA DELL'ARTICOLO 21-BIS DELLA L.P. 3/10/2007, N. 15
"Disciplina delle attività culturali"**

Art. 21-bis

Fondo unico provinciale per lo spettacolo

1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.
2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
 - b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
 - c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo;
 - d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
 - e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
 - f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

- g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;
- h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica.

3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro, della danza, **della cinematografia e degli audiovisivi di cui all'articolo 21**, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale. ⁽¹⁾

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.

5. Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.

(1) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.P. 21 novembre 2022, n. 15.